

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei dott.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	CLASSI DI CONCORSO
AMOROSO	GIOSUE'	██████████	A-01,A-16,A-17,A-37,A-47,A-60,B-14
ANATRIELLO	CLELIA	██████████	B-07,B-16
ANGINO	ANTONELLA	██████████	A-22
CALABRESE	PAOLA	██████████	B-19
CANINO	GIANLUCA	██████████	A-20, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60, B-15, B-03
CESARO	ROSA	██████████	A-18, A-46
CIMMINO	FRANCESCO	██████████	B-19, A-18, A-46, A-66
CRISPINO	NATALE	██████████	ADSS, B-16
DE FALCO	GENNARO	██████████	A-48
DE SANTIS	MARGHERITA	██████████	A-28
DI DIA	IVAN	██████████	A-30
DI LORENZO	FABIO	██████████	B-19
DI NATALE	DAVIDE	██████████	A-48,A-49
FEOLA	FRANCESCA	██████████	AB24,AB25,AC24,AC25
FRANCO	ELVIRA	██████████	A-19
FRATTAROLI	FRANCESCA	██████████	B-20
GALEANI	LUIGINO	██████████	B-06
GERACI	VINCENZO	██████████	B-06
GIARAMITA	NICOLA	██████████	A-28
GIARRIZZO	SERGIO FRANCESCO	██████████	A-48,A-49
GIORDANO	GIUSEPPE	██████████	B-03,B-15
GRASSI	FRANCESCA	██████████	AB25,AA25,AB24,AA24
GRASSIA	SALVATORE	██████████	A-01,A-08,A-16,A-17,A-37,A-54,A-60
GRASSO PERONI	MARCELLA	██████████	A-46
GUIDONI	SIMONA	██████████	B-11
IMPERATO	FRANCESCO	██████████	B-10
LA TORRE	GIUSEPPE	██████████	B-16
LESCHIUTTA	INGRID	██████████	A-22,A-12,A-11,A-13
MAGGI	ORAZIO	██████████	A-45
MAIORANO	ANTONIO	██████████	A-29,A-30,AK55,AK56
MALCOTTI	SIMONA	██████████	A-49, A-48

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

MARRA	GIULIANA	[REDACTED]	A-34
MAURO	LUCIA	[REDACTED]	A-10,A-17
MIROGLIO	LIDIA	[REDACTED]	A-12,A-22
MUSELLA	GAETANA	[REDACTED]	A-48, A-49
ORABONA	GILDA	[REDACTED]	B-26
PACE	ANTONIO	[REDACTED]	B-14
PARAGGIO	ROBERTA	[REDACTED]	A-12
PELLIZZARI	CLAUDIO	[REDACTED]	A-48,A-49
PIRUZZA	GIUSEPPE	[REDACTED]	A-26,A-66, A-46
PISCAZZI	ALESSIA	[REDACTED]	A-46
PISCOPO	ALESSIA	[REDACTED]	AA25
PORCELLI	GIANLUCA	[REDACTED]	A-45
POZZA	SANDRO	[REDACTED]	A-19
RAGGIO	ORNELLA	[REDACTED]	A-12
RESTAINO	MICHELE	[REDACTED]	A-01
ROZZERA TARTAGNOTA	GIOVANNI	[REDACTED]	PPPP
SCIORTINO	FRANCESCO GIUSEPPE	[REDACTED]	B-17,B-12,B-24,B-03
SCRIVANO	CLIZIA	[REDACTED]	A-46
SIBILIO	ROSANNA	[REDACTED]	AB24,AB25,AC24,AC25
SILLISTRINI	GIORDANO	[REDACTED]	A-48, A-49
SIMARI BENIGNO	ERNESTO	[REDACTED]	A-60,A-40
SIMEOLI	LUIGI	[REDACTED]	B-03,B-15
SINATORA	ROSARIO	[REDACTED]	A-48,A-49,B-15
SPALLINA	ANNALISA	[REDACTED]	A-26,A-41
STACCA	ROSARIA	[REDACTED]	A-48,A-49
SURIANO	GIUSEPPE	[REDACTED]	B-09
TARDUCCI	GIOVANNI	[REDACTED]	A-19
TORPEDINE	ANGELA	[REDACTED]	A-34,A-50,A-15,A-31,A-60
TROTTA	GIOVANNI	[REDACTED]	A-41,A-26,A-47
VAGELLI	SIMONE	[REDACTED]	A-01,A-60,ADMM
VALLONE	RAFFAELLA	[REDACTED]	A-21,A-45
VERRENGIA	ANTONIO	[REDACTED]	B-17
VITOLO	SIMONE	[REDACTED]	A-48,A-49
ZAFFARANO	MASSIMILIANO	[REDACTED]	B-09

tutti rappresentati e difesi – come da mandati in calce al presente atto –
dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrare le comunicazioni di Segreteria fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la disciplina delle «*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*», in particolare nella parte in cui disciplina i requisiti di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze "GPS" valide per il biennio 2022/2024 (art. 3), laddove non prevede come titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento il conseguimento di un'anzianità di servizio pari a 3 annualità complete svolte con incarichi di docenza a tempo determinato nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente), calcolate anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, nonché nella parte in cui prevede come modalità esclusiva di trasmissione delle istanze, l'invio sulla piattaforma telematica (art. 7), laddove preclusivo all'inserimento in prima fascia; **B)** della nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot. n. 18095 dell'11 maggio 2022, recante comunicazione dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

e «Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze»; C) qualora occorra, dei pareri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, n. 84 del 22 aprile 2022 e n. 77 del 25 febbraio 2022; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione resistente a riconoscere l'inserimento in prima fascia dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai fini dell'effettivo conferimento degli incarichi di docenza.

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti precari che da anni svolgono le funzioni di insegnamento alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale in virtù di contratti a tempo determinato (cd. supplenze) loro assegnati in quanto regolarmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, avendo così potuto sinora maturare un'anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale in virtù di incarichi annuali ovvero sino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, ovvero di incarichi di durata equivalente all'annualità completa ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124 (**doc. 1**).

I ricorrenti, quindi, hanno potuto acquisire un consistente bagaglio di esperienze professionali e di competenze precipue nell'ambito della didattica, soprattutto per quanto concerne la progettazione degli interventi formativi, di

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

gestione delle classi, di cooperazione con gli organi della comunità scolastica, ecc.

E' noto infatti che le funzioni assegnate ai docenti precari non presentano alcuna differenza sostanziale rispetto a quelle espletate dai docenti di ruolo, diverso essendo solo il termine di durata del relativo contratto di lavoro, come oramai affermato da costante giurisprudenza comunitaria, chiamata più volte a dichiarare l'illegittimità della normativa nazionale di settore rispetto al divieto di discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce.

In particolare, a conferma della piena comparabilità delle mansioni svolte dai docenti precari, è stato rimarcato come *«le mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato erano identiche a quelle che le sono state affidate in qualità di dipendente pubblico di ruolo. Consta tuttavia che la ricorrente nel procedimento principale non ha vinto un concorso generale per l'accesso alla pubblica amministrazione. Il giudice del rinvio si chiede se una simile circostanza oggettiva implichi minori competenze professionali, tali da tradursi, in particolare durante i periodi iniziali di insegnamento, in una qualità delle prestazioni fornite inferiore rispetto a quella dei dipendenti pubblici di ruolo selezionati mediante un concorso. Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento*

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo. Peraltro, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (cfr. ex multis Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Motter, punti 31 – 34, e precedenti conformi ivi citati).

* * * * *

Con Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112 (**doc. 2**), comunicata con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot. n. 18095 dell'11 maggio 2022 (**doc. 3**), il Ministero dell'Istruzione dettava la disciplina regolamentare relativa all'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, introdotte dall'art. 1, co. 1 *quater* del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159), in relazione al periodo di validità biennale 2022/2024.

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Come noto, con tale intervento legislativo di riforma il Legislatore aveva disposto che alla copertura del fabbisogno annuale dell'Amministrazione scolastica per posti rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo (incarichi annuali), ovvero solo disponibili (incarichi fino al completamento delle attività didattiche), come previsti dall'art. 4, commi 1 e 2 della L. 3 maggio 1999 n. 124, si provvedesse mediante il conferimento di incarichi in scorrimento di graduatorie provinciali *ad hoc*, restando riservate alle graduatorie di istituto le sole supplenze brevi e non programmabili all'avvio dell'anno scolastico.

In considerazione della ben nota emergenza epidemiologica in essere, l'art. 2, co. 4 *ter* del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020, n. 41), aveva poi attribuito al Ministero dell'Istruzione un'ampia discrezionalità nel definire la composizione di tali graduatorie e le condizioni di inserimento, anche in deroga all'art. 4, co. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124, consentendo così di superare anche le disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.M. 13 giugno 2007 n. 131, che da oltre un decennio disciplina il conferimento delle supplenze.

Al riguardo, soprattutto in una logica di interpretazione sistematica della normativa primaria vigente, vale considerare come l'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159) – poi attuata con d.D.G. 23 aprile 2020 prot. n. 510, avesse altresì previsto un'apposita procedura straordinaria di reclutamento riservata appunto al personale

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

docente in possesso di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive.

Da ultimo, poi, occorre sottolineare come, sempre in linea con la doverosa tutela dovuta al personale munito di anzianità di servizio triennale, l'art. 5, co. 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 (di recente riformulato dall'art. 44, co. 1, lett. e) del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con L. 29 giugno 2022 n. 79) dispone oggi che tale condizione di docente precario legittimi l'ammissione ai concorsi per il reclutamento ancorché in assenza del titolo abilitativo, sancendo così in via normativa una piena equiparazione dello *status* giuridico. Ad ogni modo, in via di fatto, si rileva che i ricorrenti integravano finanche i requisiti formativi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 cit, nel testo *ratione temporis* vigente, acquisendo i prescritti 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e tuttora – in via transitoria – titolo di accesso alle procedure di reclutamento al pari dell'abilitazione all'insegnamento.

Inopinatamente, tuttavia, nel disciplinare la costituzione delle graduatorie provinciali in questione il Ministero resistente non teneva in alcuna considerazione la necessità di fornire adeguata tutela alla posizione giuridica vantata dai docenti precari che, in ragione dell'anzianità di servizio maturata, devono considerarsi abilitati all'insegnamento in quanto aventi diritto alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

L'art. 3 dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, infatti, disponeva che le suddette graduatorie fossero suddivise in due distinte fasce: la prima veniva riservata al personale munito di specifico titolo di abilitazione; nella seconda, invece, potevano inserirsi indistintamente i docenti che, in una al titolo di studio valido ai fini dell'accesso all'insegnamento, vantassero alternativamente il possesso dei 24 CFU di cui all'art. 5, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, l'abilitazione su altra classe di concorso o ordine di studi, ovvero infine l'inserimento nella terza fascia delle precedenti graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Nell'esercizio dell'ampia potestà regolamentare assegnata, quindi, non veniva in alcun modo valorizzata l'anzianità di servizio almeno triennale ai fini dell'inserimento nelle distinte fasce che, evidentemente, attribuiscono una diversa priorità di nomina.

Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, stabiliva le modalità esclusivamente telematiche per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali, che tuttavia non consentivano di indicare l'anzianità di servizio triennale quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento onde poter essere collocati nella prima fascia.

I ricorrenti, pertanto, si vedevano costretti ad inoltrare la domanda in via telematica per l'inserimento nella seconda fascia, essendo già inseriti nel precedente biennio di validità, dichiarando il servizio prestato per la

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione del punteggio spettante
(doc. 4).

Al contempo, tuttavia, e per mero scrupolo, ben potendo il Ministero resistente considerare l'anzianità così conosciuta anche ai fini della giusta collocazione in prima fascia ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (cd. soccorso istruttorio), i ricorrenti si risolvevano comunque a inoltrare in forma cartacea la domanda in inserimento in prima fascia **(doc. 5).**

* * * * *

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In via preliminare ed in rito, va rilevato che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale adito in considerazione della natura del provvedimento impugnato e del petitum sostanziale.

Con ogni evidenza, infatti, l'azione proposta involge un atto di macro-organizzazione che disciplina, in via amministrativa, le procedure di

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

formazione e aggiornamento delle graduatorie finalizzate al conferimento degli incarichi di supplenza, sicché tali determinazioni sono espressione inequivoca dell'esercizio del potere autoritativo assegnato all'Amministrazione resistente *in subiecta materia* (cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 maggio 2022 n. 5532).

Le procedure in questione, peraltro, sono pacificamente inquadrabili come procedure concorsuali pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 marzo 2021 n. 3745) e, pertanto, l'atto generale che definisce le modalità e le condizioni di espletamento delle operazioni di cui è causa determina inevitabilmente in capo ai destinatari l'insorgenza di posizioni giuridico-soggettive qualificabili come interessi legittimi.

Al riguardo, vale osservare che la contestata disciplina rinviene la sua fonte esclusivamente nei provvedimenti impugnati, cui la norma istitutiva demanda la regolamentazione dei requisiti di inserimento nonché delle fasi procedurali di formazione e di successiva utilizzazione delle graduatorie *de quibus*.

Di qui, quindi, la formulazione di una domanda costitutiva/caducatoria, siccome il conseguimento del bene della vita cui ambiscono i ricorrenti postula il previo annullamento della disciplina generale e, conseguentemente, la rimozione degli effetti preclusivi derivanti dalle disposizioni contestate in tema di conferimento di incarichi.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In altri e più chiari termini, la possibilità di essere destinatari di nomine richiede necessariamente la rimozione dell'atto generale ostativo, dal momento che l'impedimento è conseguenza diretta di una precisa scelta amministrativa a contenuto discrezionale.

Ne deriva che, in ossequio al preciso criterio ermeneutico fornito dalla Suprema Corte e dal costante orientamento conforme del Giudice Amministrativo (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334), come noto fondato sul *petitum* sostanziale, la presente controversia rientra chiaramente nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità.

NEL MERITO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 4 TER DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22 (CONV. CON L. 6 GIUGNO 2020 N. 41). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 QUATER DEL D.L. 29 OTTOBRE 2019 N. 126 (CONV. CON L. 20 DICEMBRE 2019 N. 159). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DEGLI ARTT. 1 E 11, CO. 14 DELLA L. 3 MAGGIO 1999 N. 124. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE E DEI PRINCIPI COMUNITARI SANCITI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE E DEI PRINCIPI COMUNITARI SANCITI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE IN TEMA DI VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA MATURATA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

**PROFESSIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97
COST. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'anzianità di servizio triennale maturata nel medesimo profilo di inquadramento (ruolo docente) quale requisito equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento in prima fascia nelle graduatorie provinciali di cui è causa, così svilendo di fatto la consistente esperienza professionale acquisita dai ricorrenti.

In modo del tutto irragionevole, peraltro, i docenti precari che da anni fanno fronte concretamente alle esigenze di organico e assicurano la regolare erogazione del servizio scolastico vengono equiparati in via generale ai docenti che non hanno mai espletato attività di insegnamento.

In tal senso, l'anzianità viene presa in considerazione nei soli limiti della valutazione del punteggio attribuibile per i titoli dichiarati, così potendo essere "compensata" con eventuali titoli formativi, e non invece in vista della giusta collocazione nelle distinte fasce in cui si articolano le graduatorie *de quibus*, da cui deriva come noto una priorità di nomina.

Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda dedotta in giudizio, preme rimarcare come **la distinzione in fasce sia frutto di una decisione amministrativa che non è affatto imposta dalla normativa primaria**, la quale, sul punto, prevede unicamente che sia assegnata preferenza ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (oramai per la gran parte estinte).

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

L'art. 4, co. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124, infatti, delega il Ministero resistente a disciplinare la composizione delle graduatorie finalizzate al conferimento delle supplenze, disponendo espressamente che *«Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti»*.

Allo stesso modo, tale potestà regolamentare è stata confermata ed anzi ampliata anche per quanto concerne le graduatorie provinciali in parola dall'art. 2, co. 4 *ter* del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 41), a mente del quale *«le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti»*.

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In altri e più chiari termini, non vi è alcun vincolo giuridico che imponeva al Ministero resistente di riservare la prima fascia ai soli docenti muniti di titolo abilitativo all'insegnamento.

La deduzione è rilevante e dirimente siccome, in ragione dell'assenza di una espressa prescrizione che definisca l'articolazione delle fasce e, conseguentemente, determini i relativi requisiti di inserimento, **risulta non pertinente l'orientamento giurisprudenziale sinora consolidatosi secondo il quale l'ordinamento di settore non sancisce l'equipollenza dell'abilitazione all'insegnamento con altri titoli formativi**, trattandosi di una valutazione essenzialmente discrezionale del Ministero resistente che, in questa sede, si contesta.

Orbene, nel disciplinare la composizione delle graduatorie di cui è causa **il Ministero resistente ben avrebbe dovuto conformarsi ai principi costituzionali nonché ai principi di derivazione comunitaria che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato**, offrendo la giusta tutela alla posizione giuridica dei docenti precari che vantano un'anzianità di servizio almeno triennale.

In altri e più chiari termini, non vi è chi non veda come, nell'individuazione delle priorità di nomina, **il Ministero resistente avrebbe dovuto orientare la costituzione e/o l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali al rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, che imponevano**

di attribuire il giusto valore giuridico all'esperienza professionale quale circostanza determinante per il riconoscimento della qualifica professionale.

E' noto, infatti, che la direttiva 2005/36/Ce (modificata dalla direttiva 2013/55/UE) sancisce in modo inequivoco la rilevanza giuridica dell'esperienza lavorativa che consente al lavoratore di svolgere legittimamente la professione regolamentata.

Pertanto, la disciplina comunitaria valorizza espressamente il bagaglio di competenze e conoscenze concretamente acquisite ai fini del riconoscimento del titolo legittimante l'accesso all'attività lavorativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 3 della direttiva 2005/36/Ce cit., «È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo».

Nello stesso senso, poi, l'art. 14, co. 5 della direttiva 2005/36/Ce cit. esclude la necessità di misure compensative qualora il richiedente sia in possesso di un'esperienza triennale, stabilendo espressamente che «Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse».

Inoltre, l'art. 16 della direttiva 2005/36/Ce cit. dispone che «*Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro*».

Ne deriva che **la direttiva 2005/36/Ce** (modificata dalla direttiva 2013/55/Ue) **sancisce in modo inequivoco la rilevanza giuridica dell'esperienza lavorativa che consente al lavoratore di svolgere legittimamente la professione regolamentata.**

La disciplina comunitaria, pertanto, valorizza il bagaglio di competenze e conoscenze concretamente acquisite ai fini del riconoscimento del titolo legittimante l'accesso all'attività lavorativa: l'aver effettivamente erogato prestazioni connesse ad una attività regolamentata in uno Stato membro, ancorché il lavoratore sia privo del titolo di formazione ivi richiesto, assume così un valore del tutto equipollente alla qualifica prevista per la relativa professione.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

La finalità di tale disposizione è da ricercare appunto nella necessità di riconoscere il consolidamento della posizione lavorativa di un soggetto al quale, in concreto e per un lungo lasso temporale, è stato consentito di esercitare una attività regolamentata.

La norma in parola, ancorché avente uno specifico ambito di applicazione, esprime tuttavia un principio di ordine generale che è volto a garantire una condizione di piena tutela ai lavoratori, in un'ottica sostanzialista che evita un approccio meramente formalistico delle qualifiche professionali onde scongiurare il rischio che i titoli di formazione possano costituire soltanto un ingiustificato ostacolo alle libertà di circolazione e di stabilimento sancite dai Trattati comunitari.

Il principio *de quo*, quindi, ben può rappresentare un “controlimite” alla potestà regolamentare attribuita al Ministero resistente, imponendo di assegnare rilevanza giuridica all’anzianità di servizio almeno triennale in possesso di quei docenti precari ai quali la stessa Amministrazione scolastica ha chiesto di impegnarsi per far fronte alle esigenze di servizio.

Nel corso degli ultimi anni, poi, sono intervenute plurime decisioni della Corte di Giustizia (i cui principi costituiscono fonte di diritto) e, in linea con tali pronunciamenti, anche del Giudice nazionale, che hanno definito lo *status* giuridico di tali docenti sia ai fini del reclutamento, siccome aventi diritto alla stabilizzazione a fronte della reiterazione ingiustificata di incarichi a tempo

determinato, sia ai fini dell'equiparazione delle condizioni di impiego al personale di ruolo.

Gli insegnamenti giurisprudenziali sanciti nel consistente contezioso sorto sono certamente ben noti a codesto ecc.mo Tribunale e, pertanto, in considerazione dell'obbligo di sinteticità degli atti ex art. 3 cod. proc. amm., sia consentito in questa sede soltanto richiamarli e darli per conosciuti.

Come da ultimo affermato anche dal Giudice amministrativo, infatti, «è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2020 n. 4167).

In tal senso, se l'anzianità di servizio costituisce un presupposto discriminante per la partecipazione a tornate concorsuali riservate per il reclutamento del

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

personale docente, essendo la *ratio* dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 chiaramente quella di assicurare una doverosa protezione giuridica ai lavoratori precari, non è dato comprendere perché tale condizione sia stata del tutto ignorata nella determinazione dei requisiti di inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

Appare quindi paradossale e illogica, oltre che fortemente contraddittoria, la disciplina impugnata che non tiene in alcuna considerazione l'esperienza professionale comunque acquisita dai docenti precari nel concreto espletamento delle funzioni, pienamente equiparabili a quelle svolte dal personale di ruolo, come accertato dalla Corte di Giustizia UE (cfr. Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, in causa C-466/17, *Motter*, punti 31 – 34, cit.).

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che finiscono per mortificare il personale precario, svilendo il bagaglio di competenze e conoscenze da questi acquisite e collocandoli in graduatoria alla pari di docenti che sono privi di qualsiasi esperienza sul campo.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 (CONV. CON L. 4 APRILE 2012 N. 35). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

**PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA,
INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETÀ.**

Qualora occorra, si eccepisce altresì l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono che la trasmissione della domanda di inserimento debba avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema informativo POLIS, qualora tale condizione sia suscettibile di determinare un impedimento alla presentazione dell'istanza di inserimento in prima fascia da parte dei ricorrenti.

In tal senso, infatti, non può ritenersi di per sé preclusivo il disposto di cui all'art. 8 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. con L. 4 aprile 2012 n. 35), in quanto il sistema informatico non è stato progettato per ricevere tutte le domande di inserimento, fatta salva in un successivo momento la verifica dell'ammissibilità delle medesime, ma riserva ingiustamente la possibilità di compilare il format nel rispetto delle condizioni e dei requisiti dettati dalla disciplina regolamentare in contestazione.

I ricorrenti, quindi, non hanno potuto indicare il possesso dell'anzianità di servizio almeno triennale quale requisito di inserimento in prima fascia, ma soltanto ai fini del calcolo del punteggio per i titoli dichiarati.

Si tratta di un effetto astrattamente escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di *ratio*.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In occasione dell'ultima tornata concorsuale del 2016, infatti, è stato affermato che *«Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimenti potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in*

22

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890).

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si evidenzia che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi a danno dei ricorrenti.

L'impossibilità di inserirsi nella fascia dei docenti abilitati e il contestuale impedimento al conseguimento di incarichi di docenza, infatti, precludono loro qualsiasi *chance* di essere destinatari di incarichi di supplenze ovvero, laddove ancora previsto, di nomine in ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico.

L'esclusione dalle operazioni di nomina incide così sulle condizioni di vita dei ricorrenti che, invero, hanno impiegato tutte le proprie risorse personali ed economiche, anche implementando la formazione con corsi di aggiornamento, per poter accedere a tale opportunità di impiego e sul relativo reddito hanno impostato le scelte anche familiari.

I ricorrenti vedono così oggettivamente conculcate opportunità lavorative nel tempo occorrente alla definizione nel merito della presente controversia.

23

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

L'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato, dal momento che il pregiudizio patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost., inteso come libertà di esercitare la professione scelta nel rispetto delle scelte individuali.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non si rinvengono ragioni di interesse pubblico ostative al riconoscimento della richiesta tutela interinale, tanto più considerando che i ricorrenti sono comunque qualificati a svolgere l'attività di docenza.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 5 luglio 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 05/07/2022 18:25:04

24

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8727/2022 del 28 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 8065/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."